



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap 02042

P.I.V.A. 00139440578

Tel. 0765/576018

Fax 0765/579001

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°5

OGGETTO: Adesione Unione dei Comuni della Bassa Sabina.
Approvazione Statuto.

Del 31.01.2011

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 19,30 presso la Sala consiliare di Via Gen. Enrico Pezzi, si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in seconda convocazione

Consiglieri	Presente	Assente
CARLO GRAPPA Sindaco	X	
Carlo BENEDETTI	X	
Maria Pia CALCAGNI	X	
Roberto DE ANGELIS	X	
Agata DIONISI	X	
Gianni LEDDERUCCI	X	
Onelio NESTA	X	
Daniela PLACIDI	X	
Nicola PERRONE	X	
Enzo ROSSI	X	
Angelo BAIOTTO	X	
Marcello FRANCESCANGELI	X	
Pieraldo DELLA CIANA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dr. Francesco VALENTE.

Il Presidente, dr. Carlo GRAPPA nella Sua qualità di Sindaco, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, al fine di garantire la maggiore razionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi agli amministrati questo Ente ha maturato il convincimento che l'associazionismo e l'aggregazione con altri Comuni sia lo strumento indispensabile cui ricorrere per superare le difficoltà che derivano dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali e dalla particolare restrittività delle norme in materia di assunzioni;

DATO ATTO che i Comuni limitrofi sono già parte delle Unioni di Enti da tempo costituiti e che, comunque, per ovvi motivi di condivisione di tradizioni, di esigenze legate alla natura del territorio, di localizzazione geografica, si rende opportuno aderire all'Unione di cui sono parte i Comuni contermini quale, ad esempio, Forano, Stimigliano, Tarano;

AVANZATA, pertanto, da parte di questa Amministrazione la proposta di aderire all'Unione di Comuni della Bassa Sabina con sede in Poggio Mirteto, in essere tra i Comuni di Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Tarano ed alla quale è in corso di perfezionamento l'adesione del Comune di Stimigliano;

LETTO, all'uopo, l'art. 32 comma I T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i. secondo il quale *"Le Unioni dei Comuni sono Enti locali costituiti da uno o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza"*;

CONSIDERATO che, in evasione della proposta di adesione, il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, con nota prot. 6770 del 7.12.2010, ha trasmesso lo schema di Statuto dell'Ente affinché venga sottoposto all'approvazione da parte dei Consigli comunali interessati;

RI TENUTO, pertanto, dover formalizzare l'adesione alla predetta Unione che, secondo le vigenti norme di legge e statutarie, deve essere deliberata dal Consiglio del Comune interessato con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;

EVIDENZIATO che l'adesione all'Unione rende necessario approvarne il relativo Statuto;

VISTO l'art. 32 del T.U.EE.LL. approvato con D. lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina n°10 del 30.11.2010 ad oggetto "Commissione Statuto. Conclusione Lavori e presentazione bozza di Statuto elaborata. Pesa d'atto";

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nello schema allegato al presente atto per costituire di esso parte integrante e sostanziale;

VISTO, in particolare l'art.4 del predetto Statuto ad oggetto "Adesione di nuovi Comuni e re

Statuto dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina

INDICE

TITOLO I	
PRINCIPI FONDAMENTALI4	
Art.1 - Istituzione dell'Unione.....	4
Art.2 - Finalità e compiti dell'Unione.....	4
Art.3 - Durata dell'Unione.....	4
Art.4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione.....	5
Art.5 - Funzioni dell'Unione.....	5
Art.6 - Modalità di conferimento delle competenze all'Unione.....	5
Art.7 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti.....	6
Art.8 - Modalità di ripartizione spese ed entrate.....	6
TITOLO II	
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO8	
Art.9 - Organi.....	8
Art.10 - Competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.....	8
Art.11 - Elezione del Presidente dell'Unione.....	11
Art.12 - Funzioni e competenze del Presidente.....	11
Art.13 - Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente.....	12
Art.14 - Vice presidente dell'Unione.....	12
Art.15 - Ufficio di Presidenza.....	12
Art.16 - La Conferenza dei Sindaci.....	12
Art.17 - Composizione e nomina della Conferenza dei Sindaci.....	13
TITOLO III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE14	
Art.18 - Principi della partecipazione.....	14
Art.19 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento.....	15
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA16	
Art.20 - Principi generali.....	16
Art.21 - Principi in materia di ordinamento degli uffici.....	16
Art.22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	16
Art.23 - Il Personale.....	16
Art.24 - Il Segretario.....	17
Art.25 - Comitato di direzione.....	17
Art.26 - Servizi pubblici locali.....	18
Art.27 - Principi di collaborazione.....	18
TITOLO V	
FINANZA E CONTABILITA'	
Art.28 - Finanze dell'Unione.....	19
Art.29 - Bilancio e programmazione finanziaria.....	19
Art.30 - Ordinamento contabile e servizio finanziario.....	19
Art.31 - Revisione economica e finanziaria.....	19

Art.32 - Affidamento del servizio di tesoreria19
Art.33 - Controllo di gestione19

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI.....20
Art.34 - Disposizioni transitorie.....20
Art.35 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili21
Art.36 - Norma finale.....21

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione di Comuni della Bassa Sabina", tra i Comuni di Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto e Tarano.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Poggio Mirteto. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art. 3 Durata dell'Unione

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 4 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del

presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dei Comuni aderenti provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, può essere riassegnato al Comune stesso oppure, il recedente si fa carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

Art.5 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione al momento della sua costituzione è indicato in allegato alla deliberazione di approvazione del presente Statuto, del quale non costituisce parte integrante e sostanziale. Nell'allegato sono individuate separatamente:
 - le gestioni a adesione obbligatoria da parte di tutti gli enti dell'Unione, ferma restando la possibilità di prevedere nelle singole convenzioni moduli base e moduli facoltativi.
 - le gestioni a adesione facoltativa;
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

Art.6 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 del presente Statuto viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione. Nell'allegato e della deliberazione di approvazione del presente Statuto sono individuate le gestioni a adesione obbligatoria da parte di tutti gli enti dell'Unione.
 2. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui all'art. 5 comma 2 si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo della Conferenza dei Sindaci dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.
- Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, la Conferenza dei Sindaci dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
3. Il conferimento delle funzioni e servizi di cui all'art. 5 comma 3 si perfeziona con

l'approvazione da parte dei Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di una convenzione contenente gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo:

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

6. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

7. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un singolo comune.

Art. 7 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o convenzionato con i Comuni aderenti;

- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;

- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;

- mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attingano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remanerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art. 8 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

Le convenzioni prevedono comunque i seguenti criteri:

1. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9 Organi

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: la Conferenza dei Sindaci e il Presidente.

2. Gli organi di indirizzo dell'Unione sono quelli degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico per gli enti locali.
4. E' consentito per gli organi dell'Unione stabilire indennità o gettoni di presenza al di sotto dei limiti previsti per i corrispondenti organi dei Comuni della stessa dimensione territoriale dell'Unione.

Art.10 Competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

1. I Consigli dei comuni associati svolgono le competenze di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed esercitano le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. I Consigli adottano gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
2. Le decisioni sulle competenze e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole e della metà più uno dei consigli dei comuni associati fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa e dal presente Statuto.
3. Ogni decisione validamente assunta dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione deve rappresentare almeno i 2/3 degli enti componenti.

Art.11 Elezione del Presidente dell'Unione

1. La prima seduta della Conferenza dei Sindaci dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro quindici giorni dalla proclamazione del Sindaco medesimo, a seguito della sua elezione.
2. In tale seduta La Conferenza elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

Art.12 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Conferenza dei Sindaci dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Conferenza, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dai consigli dei comuni aderenti all'Unione;
 - e) provvede, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, alla eventuale nomina e alla revoca del direttore generale;

attività politiche dei singoli enti;

e) propone servizi a funzioni da associare aggiuntivi rispetto a quelli indicati dallo Statuto;

d) esamina le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approva lo schema di convenzione, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione finale;

e) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di ciascun servizio ed il prospetto economico-finanziario per le attività istituzionali dell'Associazione, proposto dal Direttore; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;

f) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari;

g) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Unione per rimmetterli poi ai Consigli dei comuni aderenti.

4. La Conferenza dei Sindaci ha una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti ed è rinnovata all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.

4bis. La Conferenza è parzialmente rinnovata anche nel caso di ingresso nell'Unione di ulteriori Comuni.

5. La Conferenza è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può richiederne la convocazione su richiesta motivata.

6. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

7. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

8. La Conferenza dei Sindaci adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente e di altri organi ovvero al direttore, al segretario ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione di aree, servizi o uffici. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Conferenza dei Sindaci dell'Unione e la competenza delle singole amministrazioni comunali nelle materie conferite.

Art.17 Composizione e nomina della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

2. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Conferenza dei Sindaci dell'Unione.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.18 Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento approvato dai Consigli Comunali dei comuni aderenti.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale

scopo la Conferenza dei Sindaci dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti ed il funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.

5. Il Regolamento disciplina, in particolare le forme di iniziative popolari.

Art. 19 Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;

- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;

- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, con il Regolamento disciplina le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 21 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 22 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 23 Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito o comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
4. L'esercizio delle funzioni comporta almeno in via programmata l'unificazione dei servizi attribuiti all'Unione e delle relative strutture amministrative.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 24 Il Segretario

1. L'Unione può avere un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Conferenza dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.
4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
5. In mancanza del Segretario dell'Unione, ad un dipendente dell'Unione vengono affidate transitoriamente le funzioni di verbalizzazione di cui al comma 2 punto a) del presente articolo.

Art. 25 Comitato di direzione

1. Può essere istituito il Comitato di direzione composto dai responsabili di servizio con posizione organizzativa dell'Unione e dai referenti tecnici indicati da tutti i Comuni aderenti all'Associazione. Il Comitato di direzione collabora, a supporto del Segretario dell'Unione, se nominati, nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata; svolge attività di impulso.
2. Il Segretario dell'Unione presiede i lavori del Comitato e ne coordina il funzionamento.
3. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Art. 26 Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo, nel rispetto all'Unione.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del presente Statuto.
4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 27 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Conferenza dei Sindaci dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V**FINANZA E CONTABILITA'***Art. 28 Finanze dell'Unione*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere la redazione di un progetto di fattibilità indicante le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno impegnate.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione, da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
5. Ogni comune facente parte dell'Unione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Unione.

6. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata i Comuni aderenti ai sensi della relativa convenzione, inseriscono nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvedono a redigere un rendiconto finale, corredato da una relazione riassuntiva sul servizio.

Art.29 Bilancio e programmazione finanziaria

1. I Consigli dei Comuni aderenti all'Unione deliberano, entro i termini previsti per i Comuni al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art.30 Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e in mancanza dalla normativa per gli enti locali.

Art.31 Revisione economica e finanziaria

1. I Consigli dei Comuni aderenti all'Unione eleggono, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 38.

Art.32 Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.33 Controllo di gestione

L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci dell'Unione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.34 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione; i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

Art.35 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 36 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dalla Conferenza dei Sindaci sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

cesso dall'Unione;

TUTTO QUANTO PREMESSO

"per tutti gli interventi si rinvia al dischetto di registrazione della seduta del giorno 31 Gennaio 2011, ai sensi del disciplinare per la registrazione informatica delle sedute del Consiglio comunale approvato con D.C.C. n°30 del 9.11.2006, dichiarata immediatamente eseguibile".

TUTTO QUANTO PREMESSO

La votazione riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n°13; Consiglieri votanti n°13; Consiglieri astenuti n° / __; voti favorevoli n°13; voti contrari n° / __. La votazione viene espressa per alzata di mano.

Pertanto il Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato.
- 2) Di aderire all'Unione dei Comuni della Bassa Sabina con sede in Poggio Mirteto Via Riosole 32-33.
- 3) Di approvare, conseguentemente, lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, composto di n°36 articoli, nel testo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.
- 5) Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione all'Unione dei Comuni della Bassa Sabina per gli adempimenti di competenza.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s. m. e i. .

A questo punto il Sindaco, al fine di consentire di dare esecuzione alla presente deliberazione invita il Consesso a dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Consiglieri presenti n°13; Consiglieri votanti n°13; Consiglieri astenuti n° / __; Voti favorevoli n°13; Voti contrari n° / __. Con votazione che viene espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Il Segretario comunale (dr. Francesco Valente)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Carlo GRAPPA



Il Segretario comunale
(Dr. Francesco VALENTE)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 9 FEB 2011

il 9 FEB 2011

Il Segretario comunale
(Dr. Francesco Valente)